



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2009 (18.12)
(Or. en)**

17484/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0222 (COD)**

**ENER 445
ENV 895
CONSOM 239
CODEC 1451**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Coreper
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) - Adeguamenti derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE)

1. La sostanza della proposta in oggetto è stata provvisoriamente approvata nel terzo trilogio del 17 novembre 2009 e confermata dal Coreper del 19 novembre (doc. 16080/09); le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono state lasciate in sospeso.
2. Sulla scorta della comunicazione della Commissione sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (17193/09), per quanto riguarda in particolare le modifiche relative alla base giuridica, e della comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM (2009) 673), per quanto riguarda gli atti delegati, nella seconda colonna dell'allegato sono riportati, per le delegazioni, i nuovi testi che rispecchiano le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali modifiche figurano in **grassetto sottolineato**.

3. Va rilevato che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea contiene una base giuridica specifica sull'energia (articolo 194 del trattato FUE), ma che la Commissione ha proposto di mantenere la base giuridica relativa al mercato interno (articolo 114 del trattato FUE). Rilevando che non vi sono significative differenze procedurali tra queste due basi giuridiche, la presidenza ritiene che l'articolo 194 del trattato FUE debba essere la base giuridica, anche al fine di facilitare un accordo con il Parlamento europeo.
 4. Si invita il Coreper a confermare che il testo riportato nella seconda colonna dell'allegato può essere usato come base per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sugli adeguamenti da apportare al progetto di direttiva sull'etichettatura energetica a seguito dell'entrata in vigore del trattato FUE.
-

Base giuridica e disposizioni in materia di procedura di regolamentazione con controllo per l'etichettatura energetica (2008/0222 COD)

Attuale testo	Nuovo testo	Osservazioni
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 400A 95, vista la proposta della Commissione¹, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo², visto il parere del Comitato delle regioni³, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria	Vedasi punto 3 della nota introduttiva.
Considerando 13 13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	<u>soppresso</u>	

¹ GUC [...] del [...], pag. [...].

² GUC [...] del [...], pag. [...].

³ GUC [...] del [...], pag. [...].

Considerando 14 (14) La Commissione <i>dovrebbe avere la facoltà</i> di adottare <i>misure di applicazione</i> per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso. <i>[.]</i> <i>Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.</i>	Considerando 14 (14) <u>La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato</u> per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso. <i>[.]</i> <i>Il resto del considerando 14 rimane invariato.</i>	Nei considerando 3ter, 8, 8bis, 9, i termini <i>misura di applicazione</i> sono sostituiti con <i>atto delegato</i>.
Articolo 10 <i>Articolo 10</i> <i>Misure di applicazione</i> 1. Gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda <i>sono definiti nelle misure di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2</i>, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo. Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in una delle <i>misure di applicazione</i> previste al paragrafo 4.	<i>Articolo 11 cfr. in appresso</i> <i>Articolo 10</i> <i>Atti delegati</i> 1. <u>La Commissione definisce</u> gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda <u>mediante atti delegati conformemente agli articoli 11, 11 bis e 11 ter</u>, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo. Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in uno degli <u>atti delegati</u> previsti al paragrafo 4.	Il precedente articolo 10 diventa articolo 11 (cfr. in appresso) Sebbene denominate "misure di applicazione", le misure previste dalla presente direttiva soddisfano i criteri degli "atti delegati" di cui all'articolo 290 del trattato FUE. Pertanto, i termini "misura(e) di applicazione)" dovrebbero essere sostituiti con "atto(i) delegato(i) " in tutta la direttiva, tranne qualora si riferiscano a misure già in

Le disposizioni previste nelle <i>misure di applicazione</i> con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite. Qualora una <i>misura di applicazione</i> preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: (a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali; (b) i prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti devono presentare livelli di prestazione pertinenti molto diversi; (c) la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;	Le disposizioni previste negli atti delegati con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite. Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: (a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali; (b) i prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti devono presentare livelli di prestazione pertinenti molto diversi; (c) la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;	vigore (ad es. articolo 11 nonché articoli 2, 3 paragrafi 1 e 2, 4 paragrafi 1, 2 e 2bis, 5 paragrafo 1, 6 paragrafo 2, 7, 8, 9 paragrafi 1, 3 e 4, 11bis, 12.
--	---	---

3. Quando prepara una <i>proposta di misura di applicazione</i> la Commissione: (a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di applicazione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto; (b) valuta l'impatto della <i>misura</i> sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici; (c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate; (d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI. <u>4.</u> Nelle direttive <i>misure di applicazione</i> devono essere specificati in particolare: (a) l'esatta definizione del tipo di apparecchi prodotti in oggetto; (b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1; (c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 5; <u>2; 2; paragrafo 3</u>	3. Quando prepara un <u>atto delegato</u> la Commissione: (a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di applicazione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto; (b) valuta l'impatto dell'atto sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici; (c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate; (d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI. <u>4.</u> Negli direttive atti delegati devono essere specificati in particolare: (a) l'esatta definizione del tipo di apparecchi prodotti in oggetto; (b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1; (c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo <u>5; 2; 2; paragrafo 3</u>
--	--

(d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, <u>2</u> che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell'etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i gradi della classificazione corrispondono a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale. Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente; in linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che siano ancora popolate più classi. La scala cromatica è composta di non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Soltanto il codice cromatico della classe migliore è sempre il verde scuro. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto. La classificazione è riesaminata in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un'ulteriore differenziazione dei prodotti. I criteri dettagliati per un'eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nella pertinente <i>misura di applicazione</i>.	(d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, <u>2</u> che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell'etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i gradi della classificazione corrispondono a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale. Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente; in linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che siano ancora popolate più classi. La scala cromatica è composta di non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Soltanto il codice cromatico della classe migliore è sempre il verde scuro. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto. La classificazione è riesaminata in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un'ulteriore differenziazione dei prodotti. I criteri dettagliati per un'eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente <u>atto delegato</u>.
---	--

(e) il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sull'apparecchio sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7; se del caso nelle misure di applicazione può essere prevista l'apposizione di un'etichetta sul prodotto o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet; (f) il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo <u>34</u> e all'articolo <u>5</u>, paragrafo <u>23</u>. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda; (i) il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile; (j) eventualmente, la durata della classificazione energetica riportata sull'etichetta, in conformità della lettera d); (k) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede; (l) la data della valutazione e dell'eventuale riesame della misura di applicazione interessata, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.	(e) il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sull'apparecchio sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7; se del caso negli atti delegati può essere prevista l'apposizione di un'etichetta sul prodotto o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet; (f) il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo <u>34</u> e all'articolo <u>5</u>, paragrafo <u>23</u>. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda; (i) il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile; (j) eventualmente, la durata della classificazione energetica riportata sull'etichetta, in conformità della lettera d); (k) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede; (l) la data della valutazione e dell'eventuale riesame dell'atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.
---	--

<i>Articolo 10</i> <i>Procedura di comitato</i> 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.	<i>Articolo 11</i> <i>Esercizio della delega</i> <u>1. I poteri per adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 sono conferiti alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di 5 anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 11 bis.</u> <u>2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.</u> <u>3. I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.</u>
	<i>Articolo 11 bis</i> <i>Revoca della delega</i> <u>1. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.</u> <u>2. L'istituzione che ha avviato i lavori per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.</u>

	<u>3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione e prende effetto immediatamente o in una data ulteriore ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</u>	
	<u>Articolo 11 ter</u> <u>Opposizione agli atti delegati</u> <u>1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi all'atto delegato entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica.</u> <u>2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambe informato la Commissione della decisione di non opporsi, l'atto delegato entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.</u> <u>3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.</u>	

Altre modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, come la sostituzione di "Comunità" con "Unione", saranno apportate, ove opportuno, in sede di messa a punto giuridico-linguistica.